MILANO FINANZA
Dir. Resp.: Roberto Sommella
Tiratura: 84665 - Diffusione: 56322 - Lettori: 162000: da enti certificatori o autocertificati
www.datastampa.it
29-AGO-2020
da pag. 36
foglio 1 / 2
Superficie: 73 %

I CENTO QUESITI PREVIDENZIALI

Rendita o capitale, la doppia strada delle prestazioni dei fondi

di **Carlo Giuro**

Domanda. Quando si percepiscono le prestazioni di una forma pensionistica complementare?

Risposta. Il diritto si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Secondo l'interpretazione della Covip, la normativa condiziona il diritto alla prestazione pensionistica complementare «alla maturazione dei requisiti di accesso» alle prestazioni di previdenza obbligatoria, senza prevedere alcun collegamento tra le decorrenze dei due diversi trattamenti. Il diritto alla previdenza complementare si ottiene allora al raggiungimento dei requisiti previsti prescindendo dall'effettiva erogazione dell'assegno obbligatorio. Resta ovviamente rimessa alla libera determinazione dell'iscritto la scelta del momento in cui esercitare concretamente il diritto maturato.

D. E per i dipendenti pubblici?

R. Va ricordato che ai fondi pensione di comparto del pubblico impiego si applica ancora la normativa precedente a quella entrata in vigore dal 2007. Di conseguenza i dipendenti pubblici iscritti a forme di previdenza complementare hanno regole di accesso alle prestazioni pensionistiche diverse rispetto ai dipendenti privati. Il fondo pensione riconosce agli iscritti: una prestazione pensionistica per vecchiaia al raggiungimento dei requisiti di età previsti dal sistema obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di adesione al fondo; una prestazione pensionistica per anzianità in caso di cessazione dell'attività lavorativa, con un'età non inferiore di oltre 10 anni a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e con almeno 15 anni di adesione al fondo pensione.

D. In che forma può essere percepita la prestazione finale?

R. È possibile percepire la prestazione finale o interamente sotto forma di rendita o si può scegliere di ottenere fino a un massimo del 50% del capitale accumulato in un'unica soluzione e il restante in rendita.

D. Si prevedono casi particolari?

R. È possibile percepire l'intera prestazione nel caso in cui si sia un vecchio iscritto (cioè con adesione prima del 29 aprile 1993 a un fondo pensione già istituito alla data del 15 novembre 1992). Altro caso previsto è quello in cui il montante accumulato sia particolarmente esiguo. Secondo le norme si configura tale ipotesi se la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulta inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale.

D. Cosa è la rendita vitalizia?

R. È una prestazione erogata in forma periodica vita natural durante. Copre allora il percettore dal rischio longevità, la probabilità cioè (auspicabile) di vivere molto a lungo con il pericolo che le risorse finanziarie a disposizione possano non essere sufficienti. Tale rischio è particolarmente incombente in Italia in considerazione del progressivo incremento della speranza di vita.

D. Non è un concetto molto diffuso nel Paese...

R. È vero. È anche la naturale conseguenza del vissuto dell'Italia in cui fino ad oggi la parte preponderante del tenore di vita in quiescenza è stato sostenuto dai trattamenti erogati dall'ente previdenziale pubblico. Va detto però che non è una peculiarità italiana esclusiva. Non a caso la Direttiva Iorp 2, che è stata di recente recepita anche nell'ordinamento italiano, rafforza il corredo informativo degli iscritti ai fondi pensione sulle rendite. In Italia la Covip ha introdotto il Prospetto in caso di conversione in rendita (informativa da trasmettere una tantum al momento della conversione della prestazione in rendita) e il Prospetto delle prestazioni pensionistiche-fase di erogazione (che consiste nell'informativa periodica da fornire ai percettori di rendita).

D. Da chi è pagata materialmente la rendita?

R. La rendita verrà pagata dall'impresa di assicurazione con cui la forma pensionistica complementare è convenzionata; oppure direttamente dal fondo pensione se ha i requisiti fissati dalla legge. E' anche possibile trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare per avvalersi di eventuali migliori condizioni di pagamento.

D. Da cosa dipende l'importo della rendita?

R. L'importo della rendita che costituirà la pensione complementare si ottiene applicando al risparmio previdenziale un coefficiente di trasformazione, che dipende da: speranza di vita, ovvero la vita media attesa dopo il pensionamento, tasso tecnico, cioè il tasso di rendimento minimo garantito al momento della determinazione della rendita, costi applicati.

D. Quali sono le tipologie di rendite che vengono in genere offerte dai fondi pensione e dai pip?

R. Una prima possibilità è quella della rendita vitalizia rivalutabile, con il pagamento di una rendita finché l'aderente è in vita.

D. Si può prevedere una copertura in caso di prematuro decesso del percettore della rendita?

R. Sì, una prima possibilità è quella della rendita vitalizia reversibile, che prevede che in caso di decesso dell'aderente il beneficiario abbia diritto a riscuotere la pensione complementare. Altra opzione è quella della rendita certa per un certo numero di anni e poi vitalizia. È possibile poi la previsione di una rendita vitalizia con controassicurazione, in cui in caso di decesso dell'aderente il capitale residuo viene versato ai beneficiari; si coniuga così l'esigenza previdenziale con l'esigenza successoria.

D. In caso di morte dell'iscritto prima che abbia richiesto le prestazioni, cosa accade alla sua posizione individuale maturata?

R. In questo caso la posizione individuale può essere riscattata in primo luogo dai soggetti designati dall'iscritto; in assenza di designazione da parte dell'iscritto, la posizione viene liquidata agli eredi, legittimi o testamentari.

D. Esiste ancora qualche ulteriore possibile opzione di rendita?

R. Ulteriore possibilità è quella della rendita con maggiorazione per Ltc: in caso di condizioni di non autosufficienza dell'aderente si prevede un aumento della rendita erogata, favorendo l'interpretazione da parte dei fondo pensione anche del ruolo di soluzione che copre il rischio salute.

D. Come sono tassate le prestazioni di una forma pensionistica complementare?

R. Dal punto di vista fiscale le prestazioni, per la quota maturata a partire dal 2007, sono soggette ad imposta sostitutiva del 15% che si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI BANCA FIDEURAM

DATA STAMPA
MONITORAGGIO MEDIA, ANALISI E REPUTAZIONE

un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (la tassazione minima è cioè del 9%). È tassata solo la parte relativa ai contributi dedotti durante il periodo di partecipazione al fondo pensione e alle quote di Tfr versato.

D. È possibile percepire in via anticipata la prestazione?

R. L'aderente può chiedere la Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) in presenza delle seguenti condizioni e a patto di avere almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare: cessazione dell'attività lavorativa, maturazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa, requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza. La Rita può inoltre essere richiesta dagli aderenti che sono inoccupati da più di 24 mesi, maturano i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi e sempre con almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.

D. È possibile anche rinviare la percezione della prestazione?

R. Sì, l'aderente a un fondo pensione può proseguire la contribuzione al fondo pensione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza subordinatamente al fatto che l'iscritto vanti almeno un anno di contribuzione a favore di forme pensionistiche complementari. Così come specificato dalla Covip, i contributi versati oltre il raggiungimento, in generale, dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza e, quindi, non solo dei requisiti inerenti l'età pensionabile, ma anche delle prescritte anzianità contributive minime, continuano ad avere valenza di versamenti di previdenza complementare e, come tali, sono ammessi a fruire delle agevolazioni fiscali previste per tali forme di finanziamento. Gli orientamenti prevedono ancora la possibilità per l'iscritto di procrastinare il momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare, una volta maturati i prescritti requisiti, anche senza ulteriori versamenti contributivi. (riproduzione riservata)

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DI BANCA FIDEURAM